



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il *Regolamento per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*, emanato con Decreto Rettorale n. 2977 del 03/08/2004;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 36 (*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*);

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81: "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 - convertito con modificazioni in Legge n. 96 del 9 agosto 2018 - che, all'art. 1, co. 3, ha confermato, nell'ambito del lavoro pubblico, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti del sopracitato Decreto Legislativo n. 81/2015;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 - convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n. 113 - e ss.m.ii. (D.L. n. 21/2022, D.L. n. 36/2022 e D.L. n. 13/2023 convertiti con modificazioni, rispettivamente, in L. n. 51/2022, in L. n. 79/2022 ed in L. n. 41/2023) che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento a tempo determinato finalizzato all'attuazione del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*;

RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica del sopra citato *Regolamento per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo sopra delineato;

VISTA la Delibera n. 21 del 17/05/2023 (EO n. 603 del 18/05/2023) con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la modifica del *Regolamento per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*, nel testo allegato al presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 66 del 17/05/2023 (EO n. 602 del 18/05/2023) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto nuovo testo del *Regolamento per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*;

DECRETA

È emanato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il nuovo *Regolamento per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*.

Il sopracitato *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 2977 del 03/08/2004.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE (CARTACEA ED INFORMATICA)
Il Dirigente dell'Area: Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Antonio NASTI
PDB



REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e modalità di accesso

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in conformità alla normativa derivante dal combinato disposto dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'art. 19 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2015, l'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 96/2018 e nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
2. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, è ammessa soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dagli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001, coerentemente con i vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. L'amministrazione procede alle assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei limiti quantitativi disposti dalle leggi e dal CCNL di Comparto vigenti.
4. Le proposte di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - formulate dalle Strutture interessate - devono essere indirizzate al Direttore Generale e devono riportare:
 - a) un'adeguata motivazione in ordine alle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale relative al fabbisogno di personale a tempo determinato;
 - b) la copertura finanziaria con indicazione dettagliata del budget per l'assunzione del personale a tempo determinato, in relazione al regime di tempo pieno o di tempo parziale, per tutta la durata del contratto e per l'eventuale proroga ove prevista, la relativa fonte di finanziamento, su cui far gravare l'intero costo dell'assunzione comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione previsti per legge;
 - c) la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e i termini di un'eventuale proroga, nel rispetto dei limiti temporali indicati dal successivo art. 21 e 25 co.2;
 - d) il regime d'impegno a tempo pieno o parziale;
 - e) la categoria e l'area di inquadramento;
 - f) i compiti da assegnare al personale da reclutare;
 - g) titoli e competenze professionali in linea con la categoria e l'area di inquadramento.
5. Il Direttore Generale, previa valutazione delle esigenze rappresentate dalle strutture che ne hanno fatto richiesta, sottopone le proposte di assunzione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale; in via eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3 anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa.



7. Nel rispetto degli articoli 35 e 36, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato avvengono mediante le seguenti modalità:
 - a) attingendo prioritariamente dalle graduatorie valide di concorsi pubblici già espletati finalizzati alla copertura di posti a tempo indeterminato, compatibilmente con la specifica professionalità richiesta;
 - b) in carenza di graduatorie utili, il reclutamento avviene mediante concorso pubblico secondo le modalità previste dal successivo art. 2.

Art. 2 – Criteri generali

1. Le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di cui al precedente art. 1, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
 - imparzialità, economicità, efficienza, efficacia e celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti;
 - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
 - garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 - garanzia del diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, secondo quanto indicato al successivo art. 3;
 - garanzia del diritto alla riservatezza, secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - selezione, mediante prova idoneativa, per l'accesso alla categoria B I, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di avviamento degli iscritti nell'elenco anagrafico istituito presso i Centri per l'impiego, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
 - concorso pubblico per l'accesso alle categorie B3, C, D ed EP, in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 e seguenti.

Art. 3 – Diritto di accesso

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
2. Tale diritto, esercitabile anche in costanza di procedimento purché ciò non ne pregiudichi l'ulteriore sviluppo, va temperato con il rispetto della normativa sulla riservatezza prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018), nonché dal Regolamento stesso dell'Unione Europea n. 679/2016 e dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei Dati Personali.





CAPO II – Disposizioni generali in materia di selezione

Art. 4 – Bando di concorso

1. Ferma restando l'applicazione, per l'accesso alla categoria B1, della specifica normativa in tema di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ex art. 16 della Legge n. 56/1987 e ss.mm.ii. - per l'accesso alle categorie B3, C, D ed EP, il concorso pubblico è indetto con decreto del Direttore Generale, pubblicato all'Albo Ufficiale nonché sul sito web dell'Ateneo. L'avviso di selezione è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia della procedura selettiva (per esami ovvero per titoli ed esami), il numero dei posti messi a selezione, la categoria, l'area di riferimento, il regime di impegno (tempo pieno o parziale) e la durata del contratto;
 - b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - c) le percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
 - d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) la tipologia delle prove di esame, l'eventuale prova preselettiva, nonché le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento;
 - f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - g) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede delle prove;
 - h) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
 - i) i requisiti generali e specifici per l'ammissione come disciplinati dal successivo art. 6;
 - j) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
 - k) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
 - l) i motivi di esclusione dalla partecipazione alla selezione. L'esclusione potrà essere disposta in ogni fase del procedimento, con decreto direttoriale motivato, comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione – secondo quanto previsto dal bando – nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale nonché sul sito web di Ateneo;
 - m) le modalità di versamento del contributo per la partecipazione alla selezione, da corrispondere a pena di esclusione;
 - n) ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile.

Art. 5 – Domanda di ammissione alla selezione

1. La domanda di partecipazione al concorso è presentata, a pena di esclusione, tramite procedura telematica, nei termini e nelle modalità previste dal bando di selezione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando in conformità al successivo art. 6.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. A pena di esclusione, per la partecipazione alla selezione pubblica è richiesto, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:



- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) non aver riportato condanne penali incompatibili, comprese eventuali pene accessorie, con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Amministrazione che ha indetto il bando, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
- e) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
- f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati di sesso maschile nati entro l'anno 1985;
- g) non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi delle relative disposizioni di legge e dei CC.NN.LL. di comparto vigenti nel tempo.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. È altresì richiesto, a pena di esclusione, il possesso di requisiti specifici per l'accesso a ciascuna categoria come di seguito indicati:



CATEGORIA B, posizione economica B3

Diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente a:

- diploma di qualifica professionale;
- ovvero attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa precedente;
- ovvero attestato di corso di formazione tenuto da enti pubblici o da istituti legalmente riconosciuti;
- ovvero esperienza professionale maturata per un periodo di almeno un anno continuativo o frazionato presso amministrazioni pubbliche ovvero aziende private compatibili con l'attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a bando.

CATEGORIA C

Diploma di istruzione secondaria di II grado nonché eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa. L'Amministrazione si riserva la possibilità di indicare nel bando di concorso, tenuto conto della particolare professionalità richiesta, uno o più diplomi di istruzione secondaria di II grado specifici.

CATEGORIA D

Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 270/04, ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22/10/2004, n. 270, nonché eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa e congruenti con la relativa categoria.

CATEGORIA EP

Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea specialistica (LS) ex D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea magistrale (LM) ex D.M. n. 270/2004, unitamente ad uno dei seguenti ulteriori requisiti specifici:

- abilitazione professionale conseguente al diploma di Laurea/LS/LM richiesto;
- ovvero particolare qualificazione professionale, risultante da titoli post-universitari, attinente alla professionalità richiesta;
- ovvero particolare qualificazione professionale risultante da un'esperienza lavorativa specifica almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta, maturata presso enti pubblici ovvero in aziende private in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o la Laurea Magistrale (LM).

3. I bandi di concorso definiscono, di volta in volta, i titoli di studio e gli eventuali requisiti professionali specifici, a seconda delle aree e delle professionalità richieste. I requisiti specifici di cui al presente articolo potranno altresì essere integrati da ulteriori requisiti scaturenti da disposizioni di legge, tenuto conto di particolari figure da reclutare. Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.



Art. 7- Titoli di preferenza e riserve.

1. L'Università garantisce l'applicazione della normativa vigente in tema di titoli di preferenza e di riserve.

Art. 8 – Autocertificazione

1. All'atto della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale il candidato certificherà il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva, nonché, nel caso di concorso per titoli ed esami, dei titoli ammessi a valutazione di merito, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati medici.
2. Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri lavori richiesti nelle selezioni per titoli ed esami per essere valutabili non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto, il candidato è tenuto ad allegarli in originale o in copia, dichiarandone in quest'ultimo caso la conformità all'originale.
3. Il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.

CAPO III – Disposizioni in materia di svolgimento delle procedure selettive

Art. 9 – Preselezione

1. L'ammissione alle prove concorsuali per categoria B, posizione economica B3, C, D ed EP può essere preceduta da forme di preselezione. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di demandare alla Commissione esaminatrice l'espletamento della preselezione ovvero di ricorrere all'ausilio di aziende specializzate nel reclutamento di personale, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.
2. Il bando di concorso, ove stabilisca lo svolgimento della prova preselettiva, ne fisserà i contenuti e le modalità, il limite dei candidati ammessi oltre il quale svolgere la prova preselettiva, il numero di candidati da ammettere alla prova successiva nonché ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile. Il predetto numero potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria. Durante la prova preselettiva i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche di qualunque genere. Non possono consultare altresì alcun testo di legge, alcun codice e/o dizionari.
3. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 10 – Tipologia e contenuti delle prove d'esame

1. La tipologia ed i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di congruità rispetto alla categoria del posto messo a concorso.
2. Le prove d'esame saranno articolate come segue.

CATEGORIA B, posizione economica B3:

Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, o pratica e una prova orale.

CATEGORIE C, D e EP:

Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.



Per i concorsi relativi alla categoria EP è altresì previsto il possesso di titoli oggetto di valutazione di merito, come indicato al successivo art. 11.

3. I voti delle prove e, nel concorso per categoria EP quelli relativi alla valutazione dei titoli, sono espressi in trentesimi. Le prove d'esame si intendono superate se si ottiene una votazione di almeno ventuno trentesimi.
4. La prova scritta può consistere o in un elaborato e/o in appositi test bilanciati e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato. La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate dalla commissione esaminatrice. È demandato, altresì, alla commissione esaminatrice la determinazione delle modalità di espletamento delle prove.
5. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie indicate di volta in volta nel bando di concorso. Nel corso della prova orale sarà, inoltre, accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
6. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 2.
7. Nei concorsi per esami, il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta o pratica e della votazione conseguita nella prova orale. Il punteggio attribuito alle eventuali prove preselettive non concorre alla formazione del punteggio finale.

Art. 11 – Concorsi per l'accesso a tempo determinato alla categoria EP

1. Per la copertura di posti di categoria EP il bando di concorso per titoli ed esami prevederà le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti alla professionalità da reclutare:
 - Titoli accademici: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con riguardo al punteggio riportato; ulteriori lauree, diploma di Scuola di Specializzazione, Master, Dottorato di ricerca ed altri titoli post-laurea; il punteggio massimo attribuibile è pari a 14 punti;
 - Pubblicazioni scientifiche. Per i lavori stampati in Italia il candidato dovrà autocertificare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660; per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti;
 - Essere utilmente collocati in graduatoria di merito in altri concorsi per l'accesso alla categoria EP; incarichi professionali o altra attività debitamente certificata; il punteggio massimo attribuibile è pari a 8 punti.
2. Ai titoli non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30 punti.
3. Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato secondo le modalità specificate nel bando di concorso.
4. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sarà resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
5. Nel concorso per la categoria EP la votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio della valutazione dei titoli e dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.



Art.12 – Modalità di svolgimento delle prove d’esame

1. La prova scritta, secondo la tipologia fissata nel bando e nel rispetto dell’anonimato del candidato, si svolgerà attraverso l’utilizzo di sistemi digitali che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo le prescrizioni che saranno specificamente indicate nei bandi di concorso e/o nei relativi avvisi.
2. La prova orale potrà essere svolta in presenza o eventualmente da remoto in videoconferenza, garantendo in quest’ultima ipotesi l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Le prescrizioni relative allo svolgimento della prova orale, in presenza o in videoconferenza, saranno indicate nei bandi di concorso e/o nei relativi avvisi.
3. Per lo svolgimento delle prove d’esame l’Amministrazione potrà:
 - ricorrere all’ausilio di aziende specializzate nel reclutamento di personale anche per l’utilizzo di modalità automatizzate ed informatizzate di correzione;
 - prevedere l’utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'Ateneo.

Art. 13 – Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del Direttore Generale e sono composte da un Presidente e da due membri esperti, scelti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a selezione.
2. Ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, personale tecnico-amministrativo e dirigenziale dell’Università, o estranei alla stessa che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Ai sensi dell’art. 35bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.
4. Le funzioni di Presidente sono svolte da professori di I e II fascia, da ricercatori a tempo determinato o indeterminato, da dirigenti o unità di personale appartenente alla categoria D o EP, e comunque, appartenente alla categoria superiore al posto messo a concorso.
5. I componenti, scelti tra il personale tecnico – amministrativo, devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto bandito.
6. Il Presidente e i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.
7. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da personale appartenente alle categorie C, D ed EP.



8. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.
9. Unicamente per i concorsi finalizzati al reclutamento di unità di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, i membri della Commissione saranno proposti dal responsabile della Struttura che ha richiesto il concorso, con allegato il curriculum professionale dei soggetti proposti.
10. L'individuazione del segretario della commissione sarà effettuata dal Direttore Generale tenuto conto del curriculum professionale e dell'esperienza maturata nelle procedure concorsuali o in procedimenti simili.
11. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o in relazione all'elevato numero dei candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.

Art. 14 – Adempimenti della Commissione

1. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce e formalizza nel relativo verbale i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame, al fine di motivare i punteggi da attribuire alle singole prove.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra loro stessi e tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

2. La Commissione esaminatrice conclude la selezione entro sei mesi dal suo primo insediamento, con facoltà per l'Amministrazione di sostituzione della Commissione, nel caso di superamento del suddetto termine.
3. La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento di ciascuna delle prove e nell'ambito del programma d'esame previsto dal bando di selezione, prepara le tracce delle prove scritte e predetermina i quesiti della prova orale. Nel caso di prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico, la Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova, che dovranno rimanere segrete. La Commissione chiude le tracce in buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti medesimi. In sede di prova, la Commissione ne farà constatare l'integrità ai candidati, uno dei quali procederà al sorteggio della prova da svolgere. All'ora stabilita per ciascuna prova, previo accertamento dell'identità personale dei candidati, il Presidente della Commissione esaminatrice assicura che gli stessi siano collocati in modo che non possano comunicare tra loro.

La Commissione assicura il corretto svolgimento della prova, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti.

4. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, salvo quanto previsto dal precedente art. 12, comma 2. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede degli esami.
5. La Commissione dovrà redigere un verbale in relazione ad ogni operazione della selezione.

Art. 15 – Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove

1. Durante lo svolgimento della prova scritta non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto.



Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite dalla Commissione o comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato è escluso dalla selezione. Nei casi in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

2. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude alla Commissione di escludere il candidato in sede di valutazione della prova medesima.

Art. 16 – Compensi

1. Al Presidente, ai componenti della Commissione, compresi gli eventuali membri aggiunti, nonché al Segretario delle Commissioni esaminatrici sono corrisposti i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Con le medesime modalità sono altresì corrisposti i compensi per gli addetti al servizio di vigilanza.

Art. 17 – Formazione della graduatoria di merito ed approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale e con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza e/o di riserva di cui al precedente art. 7, approvata con decreto del Direttore Generale, è pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web di Ateneo.
2. La votazione finale è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nella prova scritta e/o prova orale e, nei concorsi per l'accesso alla categoria EP, nella valutazione dei titoli.
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a selezione, tenuto conto delle riserve e delle preferenze.
4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 18 – Costituzione del rapporto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori nelle selezioni sono invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di Comparto vigente, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Decade dal diritto alla assunzione colui che, regolarmente invitato dalla Amministrazione, non si presenti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo giustificato motivo.
3. Il dipendente assunto come sopra sarà soggetto ad un periodo di prova nei termini fissati dal CCNL di Comparto vigente. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Art. 19 – Contratto individuale

1. Il contratto individuale dovrà, tra l'altro, specificare la tipologia del rapporto di lavoro (a tempo pieno ovvero a tempo parziale), la durata (data di inizio e termine finale), l'attività lavorativa, l'esigenza che giustifica l'assunzione, il trattamento economico ed il regime normativo. Copia del contratto dovrà essere consegnata dall'Amministrazione al lavoratore.



Art. 20 – Regime economico e normativo

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di Comparto vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a tempo determinato.

Art. 21 – Durata e proroga del contratto

1. Fatte salve le diverse disposizioni del CCNL di comparto vigente, la durata del contratto a tempo determinato è fissata in massimo trentasei mesi.
2. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale sia inferiore a trentasei mesi, per un numero massimo di volte stabilito dalla legge, nell'arco temporale di trentasei mesi.
3. L'esigenza di prorogare il contratto da parte della Struttura interessata deve essere comunicata al Direttore Generale con adeguata motivazione almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto medesimo, con indicazione della durata della proroga, che in ogni caso deve rispettare i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero quelli stabiliti dal successivo comma 2 dell'art. 25.

Art. 22 – Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.
2. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come espressamente sancito dall'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/01.

CAPO IV- Modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato a persone non appartenenti al ruolo dirigenziale

Art. 23 – Incarichi dirigenziali

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii è possibile conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, entro il limite dell'8% della dotazione organica, ai soggetti di seguito indicati:
 - dipendenti appartenenti alla categoria E.P. in servizio presso il Comparto Istruzione e Ricerca di particolare nonché comprovata qualificazione professionale, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza;
 - persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni direttive o dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.



2. Qualora l'applicazione della percentuale sopraindicata determini come risultato un numero con decimali, si procederà ad arrotondare per eccesso all'unità superiore se il numero supera il limite dello 0,50.
3. Le percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano nell'ipotesi di conferimento dell'incarico dirigenziale per la sostituzione di dirigente, inserito nella dotazione organica dell'Amministrazione, temporaneamente collocato in aspettativa in applicazione della normativa vigente.
4. La durata dell'incarico di cui ai commi precedenti non può eccedere il termine di cinque anni ed è rinnovabile.
5. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 24 – Modalità di conferimento degli incarichi e trattamento economico

1. L'incarico di cui al precedente articolo è conferito, previo parere del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale. Nel predetto provvedimento sono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire nonché la durata dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata di cui al precedente art. 21, comma 4.
2. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con cui è definito il trattamento economico, stabilito sulla base dei principi sanciti dalla contrattazione collettiva del personale dirigenziale.

CAPO V – Reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 1, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 Agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii.

Art. 25 – Disposizioni speciali

1. Le disposizioni riportate ai Capi I-III del presente Regolamento si applicano anche ai fini del reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, salvo quanto previsto dal presente Capo.
2. Per l'attuazione del PNRR, i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole strutture e comunque non eccedente il termine fissato per la scadenza del PNRR.

Il predetto reclutamento può essere effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica dell'Amministrazione.

I contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.





3. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
4. Ai sensi del comma 14bis dell'art. 1, D.L. n. 80/2021, conv., alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'Amministrazione può procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.

Art. 26 – Spese per il reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR

1. L'Amministrazione può porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui ha la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che sono previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.
2. Per i costi di personale ammissibili al PNRR, si rinvia alla circolare del MEF n. 4 del 18/01/2021 e successive eventuali modifiche e integrazioni.

CAPO VI – Norme finali e di rinvio

Art. 27 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia:
 - alle norme del vigente “Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo presso l'Università Federico II di Napoli”, per quanto compatibili;
 - alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015;
 - alle norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e a quelle speciali in tema di reclutamento di personale per l'attuazione del PNRR;
 - al CCNL di Comparto vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sostituisce il precedente Regolamento emanato con D.R. 2977/2004.